

**Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP**

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA

Roma 20 settembre 2022

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO

E. P.C. ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

Mailto: ufficiostudiconsiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Salerno — Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato

È pervenuto a questa Direzione generale apposito quesito riguardante la materia in oggetto, formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP in sede, con il quale si chiede una direttiva in merito all'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti introdotti dalla novella di cui all'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff 9 dicembre 2021) - legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 - nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscriverne nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti.

Detto ciò, si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

**ORDINE AVVOCATI
DI ROMA**

Roma, 22 settembre 2022

Gent. Sig.ra Prof.ssa
Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

e Egr. Sig. Dott.
Giuseppe Meliadó
Presidente Corte di Appello di Roma
presidente.ca.roma@giustiziacert.it

e Egr. Sig. Dott.
Alessandro Leopizzi
Direttore Generale DOG Direzione Generale del Personale e della
Formazione Ufficio IV- Reparto UNEP
dgpersonale-dog@giustizia.it

e p.c. Egr. Sig. Dott.
Nicola Pannullo Magistrato delegato Sorveglianza UNEP
Corte di Appello di Roma
sorveglianzaunep.ca.roma@giustizia.it

e p.c. Egr. Sig. Dott.
Fabio Galiero
Preposto UNEP
Corte di Appello di Roma
unep.ca.roma@giustiziacert.it

Oggetto: istanza riesame nota DOG del 20.9.2022 su avviso dell'iscrizione a ruolo del PPT (art. 543 c.p.c.).

Signora Ministra, Signor Presidente, Signor Direttore,

quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, faccio riferimento al parere reso con l'allegata nota Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre scorso, le cui conclusioni innescano ingiuste ripercussioni operative nella conduzione delle attività professionali degli Avvocati.

Nel contesto di tale parere, si richiama il nuovo testo dell'art. 543 c.p.c. (che, come è noto, disciplina la forma del pignoramento presso terzi), al quale sono stati aggiunti i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento"

In ordine a tale nuova previsione normativa, il recente parere ministeriale ha espresso il seguente concetto:

"Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata

nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti".

Questo convincimento non incontra affatto l'apprezzamento né degli studiosi della materia, né degli operatori del Diritto, in quanto il parere reso esprime la semplicistica considerazione che, in pendenza di processo esecutivo, gli atti che si debbano notificare costituiscano essi stessi atti di esecuzione e come tali debbano essere trattati.

In realtà, la norma di cui all'art. 543 c.p.c. evidenzia che l'attività prescritta dai commi recentemente aggiunti fanno carico alla parte esecutante (il "creditore") esclusivamente di comunicare ("*notifica al debitore e al terzo l'avviso*") il progredire dell'iter processuale, operando una opportuna notificazione di ciò alle altre parti coinvolte nel processo.

Dunque, a tale finalità deve adesso ottemperarsi mediante lo svolgimento di una attività processuale che si inquadra perfettamente nell'ambito delle notificazioni e non certo degli atti di esecuzione.

Per corroborare questa soluzione, una certa similitudine può essere tratta dal raffronto con la disposizione di cui all'art. 498 c.p.c. ("*avviso ai creditori iscritti*"), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art 543 c.p.c.; ebbene, tale adempimento viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività notificatoria e non per il tramite di alcun atto di esecuzione.

Analogamente, altra similitudine può essere ravvisata anche la prescrizione di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c. ("*inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo*"), laddove -come è disposto dalla norma- da sempre si procede a notificazione e giammai ad attività di esecuzione.

Per supportare queste stesse considerazioni, trova spazio anche una ulteriore banalissima constatazione: l'avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal "funzionario UNEP/ufficiale giudiziario" evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del "creditore" e poi versarsi agli atti del processo.

La antecedente disquisizione non è, tuttavia, uno sterile esercizio di esegesi accademica. L'esatta qualificazione giuridica dell'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. è questione di rilievo.

Attribuire (inesattamente) la qualifica di atto di esecuzione all'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. comporta l'esigenza di dar corso a tutte quelle successive procedure amministrative (iscrizione "*nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti*") che non vale neppure la pena di elencare nel dettaglio, ma che non debbono aver luogo perché non dovute.

Affermare -seppur erratamente- il contrario condurrebbe ad appesantire inutilmente l'onere lavorativo quotidiano degli Avvocati ed onerare maggiormente le parti creditrici di ulteriori anticipazioni ed accrescere ancora la dimensione del debito che le parti che subiscono l'esecuzione sono chiamate ad assolvere.

Quindi, necessita che si intervenga prontamente affinché la qualificazione giuridica dell'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. venga più esattamente intesa ed interpretata all'esito dell'auspicato riesame, assegnando a tale adempimento la evidente funzione comunicatoria da assolversi con semplice notificazione ed al di fuori di qualsiasi ipotesi che esso costituisca attività di esecuzione.

Confidando che questa mia sollecitazione incontri il consenso delle SS.VV. e che venga posto pronto rimedio alla situazione che il parere surrichiamato ha comportato, invio i sensi della mia più alta considerazione.

Antonino Galletti

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 29 settembre 2022
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

LORO SEDI

via e-mail

OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. – nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Cara Presidente, Caro Presidente,
con riferimento all'oggetto, per opportuna conoscenza, Ti inoltro il testo della nota del Consiglio Nazionale Forense, trasmessa all'attenzione dei competenti Uffici del Ministero della Giustizia in data 26 settembre 2022.

Con i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE
Avv. Maria Masi

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 26 settembre 2022

Illustre Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale
Direzione generale del personale e della formazione
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e, per conoscenza:

Illustre Cons. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia,

via e-mail

OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. – nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Illustre Direttore Generale,
a sostegno di quanto già rappresentato e posto alla Vs. attenzione da alcuni Consigli dell'Ordine, il Consiglio Nazionale Forense sollecita un tempestivo intervento di rettifica di quanto sostenuto con la nota in oggetto, in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato dalla l. n. 206/2021¹.

¹ «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel
Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

La nota in oggetto assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscriverne nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta [...]».

Preliminarmente si osserva che il richiamo al registro Modello C) o C ter) pare trarre origine da un probabile equivoco, laddove si afferma che *“l'attività del funzionario ... va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata”* e, quindi, da inserire in detti registri.

Invero, visto l'art. 116² DPR 1229/1959 non esiste un registro dell'esecuzione forzata, ma esistono distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrativa (n. 1 dell'art. 116), per la materia penale (n. 2 dell'art. 116), e *“per gli atti che importano la redazione di un verbale”* (art. 116 n. 3). Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale.

Ancora, seguendo il dato letterale della norma, appare evidente come tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che *“il creditore (...) notifica (...) e deposita”* l'avviso in parola.

La parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

In disparte ogni ulteriore considerazione processuale, visto che l'avviso prescritto dalla norma è successivo al perfezionarsi dell'esecuzione, collocandosi in una fase cronologicamente successiva a quella della redazione e della notificazione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale avrà già eseguito il pignoramento.

Senza ulteriormente considerare che al momento della redazione e della notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c., la procedura è stata già iscritta a ruolo ed è stato formato il relativo fascicolo. A sostegno di questa interpretazione, può considerarsi la disposizione di cui all'art. 498³ c.p.c. (*“avviso ai creditori iscritti”*), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c.

fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.».

² Art. 116.

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6) registro per i depositi di somme.

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
 - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
 - c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Nelle preture ove in base alla tabella organica è adetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

³ Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808].

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].

Tale adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività di notifica e non con atti esecutivi.

Analogamente, la prescrizione di cui all' art. 164-ter disp. att. c.p.c.4 (*"inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo"*), laddove da sempre si procede con notifica e non con attività di esecuzione.

Ad ulteriore conferma di quanto innanzi, deve osservarsi che l'avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal *"funzionario UNEP/ufficiale giudiziario"* evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del "creditore" e poi versarsi agli atti del processo.

Non è, dato comprendere dunque, come l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l'inefficacia del pignoramento.

L'interpretazione, sottesa alla nota ministeriale, comporta inoltre ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero.

Si chiede, pertanto, un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in oggetto.

Con i migliori saluti

LA PRESIDENTE
Avv. Maria Masi